

STATUTO

Associazione Amelia APS

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) ss.mm.ii e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "**Associazione Amelia APS**", di seguito indicata nel presente statuto come Associazione.

L'Associazione ha sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) in via Carducci 6 – Italia.

È data facoltà al consiglio direttivo (organo di amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Ai sensi dell'art. 11 del CTS l'Associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) secondo i termini previsti dagli artt. 45 e seguenti del D.lgs 117/2017.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale attualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

L'impiego nella denominazione sociale dell'espressione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o altri registri equipollenti.

Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o agli altri registri delle associazioni di promozione sociale, non potrà utilizzare la formulazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è un centro di vita associativa, non violenta, autonomo, pluralista, apartitica, democratica, a carattere volontario e si ispira ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Scopo dell'associazione:

- svolgere attività di reinserimento sociale e di sostegno a favore di persone sottoposte a procedimenti giuridici e penali, di ex detenuti e dei loro familiari;
- perseguire il superamento delle forme di disagio e di malessere della famiglia e di tutte le persone che si trovano in stato di povertà e di abbandono.

In particolar modo l'Associazione si propone di:

- favorire i legami tra persone con problemi giuridici e loro congiunti, svolgendo attività di mediazione e orientando – in caso di necessità – ad altri servizi specialistici del territorio;
- fornire informazioni e orientamento a persone con problemi giuridici, ex detenuti e loro familiari favorendo anche l'accesso ai servizi del territorio;
- offrire spazi abitativi temporanei e relazioni sociali rivolti a persone con problemi giuridici e persone con disagio sociale per poter raggiungere un'autonomia personale mirata al reinserimento sociale;
- offrire punti di accoglienza o spazi abitativi provvisori a favore dei familiari dei detenuti che sono nelle case circondariali;
- sviluppare le competenze lavorative, culturali e sociali puntando sempre all'attivazione e al raggiungimento delle autonomie possibili da parte delle persone accolte, all'accrescimento delle loro competenze relazionali ed al reinserimento nel territorio;
- sviluppare e potenziare le capacità professionali attraverso la realizzazione di laboratori professionalizzanti di breve periodo. A tal fine l'Associazione si avvarrà dell'aiuto di personale qualificato e maestri d'arte che supporteranno gli utenti all'apprendimento di varie attività;
- sviluppare autonomia sociale e lavorativa degli utenti svantaggiati, attraverso la realizzazione di azioni di autopromozione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali di reinserimento sociale.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo scopo sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri

associati, dei loro familiari e di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del del D.lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 D.lgs 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attuazione dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire attività terapeutiche di supporto psicologico, educativo e sociale al fine di favorire percorsi di accompagnamento individuale e di reinserimento sociale;
- realizzare attività di supporto - centro diurno, sportello ascolto per i detenuti o ex detenuti e per le loro famiglie - e laboratori di formazione ed educazione al lavoro;
- gestire case alloggio per favorire l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone ex detenute o ex tossicodipendenti in condizione di fragilità e disagio;
- organizzazione di raccolta e distribuzione di pacchi alimentari e/o vestiario a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche e/o famiglie di soggetti assistiti che vertono in condizione di disagio economico;
- gestire servizi di accompagnamento nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche rivolti ai soggetti assistiti, alle loro famiglie ed i privati cittadini;
- organizzare e gestire attività di laboratori ludici, artistici, artigianali e di orientamento al lavoro al fine di contrastare il disagio e l'emarginazione delle persone coinvolte nel circuito penale in modo da favorirne il reinserimento sociale e lavorativo;
- organizzare, promuovere e gestire attività di prevenzione e sensibilizzazione attraverso eventi culturali, corsi formativi, convegni, spettacoli e ogni altra manifestazione anche in collaborazione con enti locali, enti privati, associazioni, scuole;
- svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, materiale didattico, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri, nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, nonché l'allestimento, la pubblicazione e la gestione di siti Web, il tutto per la diffusione e la divulgazione della attività dell'Associazione;
- partecipare a bandi nazionali ed europei sia pubblici che privati, gare e progetti finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità sociali;
- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale a raggiungimento degli scopi sociali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura,

d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'associazione può stringere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni e imprese. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni (siano essi mobili che immobili); fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme ai sensi del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017, delle norme vigenti e norme fiscali.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli/Ile associati/e

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli/Ile associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, in conformità con l'art.35 co. 2 CTS ss.mm.ii.

Il numero degli/Ile associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito (7 soci) dall' art.35 co.1 D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e gli enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall'art.35 co. 3 CTS ss.mm.ii, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso/a come associato/a deve presentare al consiglio direttivo (organo di amministrazione) una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

È compito del consiglio direttivo, o di uno/a o più consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, di esaminare e deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata dal consiglio direttivo all'interessato/a entro 30 giorni. In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli/Ile associati/e

L'Associazione garantisce il massimo apporto dei/Ile soci/e alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno/a.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e.

Gli/le associati/e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati/e delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 CTS;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti/e nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Gli/le associati/e hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo dell'Illa socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o in mancanza dall'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato/a

La qualifica di associato/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso;
- esclusione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'Illa socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente statuto.

Contro le decisioni del consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall'interessato/a entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione comunicando per iscritto almeno 6 mesi prima dello scadere dell'anno la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli/le associati/e che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Presidente;
- Consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- Organo di controllo (eventuale);
- Revisore legale dei conti (eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e bilancio preventivo

Partecipano all'Assemblea tutti/e soci/e che siano iscritti/ nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un/a altro/a associato/a mediante delega scritta, firmata in originale, anche in calce all'avviso di convocazione, da presentare il giorno dell'Assemblea. La delega sarà trattenuta agli atti dell'assemblea. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima della data stabilita ai soci tramite posta elettronica (email), posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nel caso in cui la comunicazione della convocazione dell'Assemblea avviene mediante l'affissione nei locali della sede deve avere luogo almeno 20 giorni prima.

Il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni in caso di motivata urgenza.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria dal/la presidente, dal consiglio direttivo quando lo ritiene opportuno e su richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/lla presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal/lla vice presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo/a, da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa.

Il/La presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati - in proprio o per delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art.25 del presente statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al/lla presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione secondo la procedura descritta nell'art. 22.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il presidente ed i consiglieri componenti del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei/lle componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- delibera sulla esclusione degli/lle associati/e;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli/le associati/e possono richiedere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. La richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al consiglio direttivo un mese prima della data dell'assemblea.

Articolo 11 - Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 eletti fra i soci. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I/le componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il/la segretario/tesoriere, conserva gli atti dell'associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal consiglio direttivo;
Il/la segretario/tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi.

Il consiglio può inoltre distribuire tra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le consiglieri/e, o su convocazione del/la presidente. Per agevolare la partecipazione, il consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal/la presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno 8 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/le presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a consigliere/a. In caso di parità di voti il voto del/la presidente vale doppio.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al/la presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell'art. 22.

I/le consiglieri/e sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, l'organo di controllo e il revisore legale dei conti sono invitati alle riunioni del consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

Articolo 13 - Decadenza dal consiglio direttivo

I/Le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il/La consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la consigliere/a dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il consiglio direttivo prende atto della decadenza.

In caso di revoca di un membro del consiglio direttivo, la mozione di sfiducia deve essere presentata all'Assemblea per iscritto dal consiglio direttivo e deve essere firmata da almeno il 40% dei soci.

È facoltà del/la consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al/la presidente e dallo/a stesso/a riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero consiglio decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

Articolo 14 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci e delegare allo scopo uno/a o più consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 15 – Presidente

Il/La presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La Presidente viene eletto/a dall'Assemblea dei soci.

Il/La presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/La presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/La presidente può delegare ad uno/a o più consiglieri/e parte dei suoi compiti, in via transitoria.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del consiglio direttivo.

Il/La presidente nel caso sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni può essere rappresentato dal membro del consiglio direttivo più anziano, che assumerà la carica di vice presidente.

Articolo 16 - Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/le componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art.16 del presente statuto, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione nominerà un/a revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art.18, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- la quota sociale annuale versate dai/le soci/e;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli/le associati/e;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altra entrata non sopra specificata.

Articolo 21 - Bilancio

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 c.1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Ai sensi dell'art.13 c.6 il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall'art. 48 c.3 del CTS.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 22 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al segretario o al/la presidente. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del/la presidente e del segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Per quanto riguarda la visione del bilancio o del rendiconto per cassa e del bilancio preventivo, la relativa documentazione è depositata presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 23 – I/Le Volontari/e

I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario/a l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei/le volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai/le volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai/le volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24 – Lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/le propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'art. 36 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

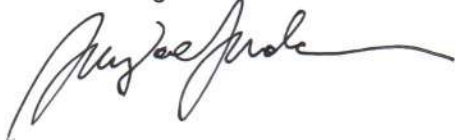
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 26 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Il/La Segretario/a



Il/La Presidente

